Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 3 giugno 1942 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

A datare dal 1° giugno 1942-XX, in conseguenza di quanto è stato disposto con l'art. 1 del R. decreto-legge 11 maggio 1942-XX, n. 501, gli originali degli avvisi da pubblicarsi nella II Parte (Foglio Inserzioni) della *Gazzetta Ufficiale* dovranno essere redatti su carta bollata da L. 8.

Restano pertanto ferme le esenzioni dal bollo autorizzate dalle disposizioni in vigore.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 131 DEL 3 GIUGNO 1942-XX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 26: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni delle Venezie di 1ª e 2ª serie sorteggiate nella 19ª estrazione effettuata in Roma nei giorni 11, 12, 13, 15, 16 e 18 maggio 1942-XX.

(2234)

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

R. decreto 22 gennaio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1942-XX, registro n. 3 Marina, foglio n. 92.

Sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Zanni Enzo, da Sassuolo (Modena), capitano di corvetta. — Comandante di sommergibile in missione di guerra, rilevata una forza navale nemica composta di un incrociatore e due cacciatorpediniere, si portava con ardita ed efficace manovra in posizione favorevole per l'attacco. Stando in emersione, benchè le condizioni di luce fossero poco propizie per la sopravvenuta sera, lanciava un siluro contro una delle unità della formazione e la centrava affondandola. — Acque della Cirenaica, 3 luglio 1941-XIX.

Longanesi Cattani Luigi, da Bagnacavallo (Ravenna), capitano di corvetta. — Comandante di sommergibile oceanico, nel corso di una missione di guerra, attaccava con serenità e ardimento un convoglio nemico fortemente scortato, affondando tre piroscafi per complessive 20.000 tonnellate di stazza e silurando un'altra unità; fatto segno a violenta caccia, riusciva con abile manovra a disimpegnarsi. — Oceano Atlantico, 27 maggio-20 giugno 1941-XIX.

Pollina Paolo, da Forte dei Marmi, tenente di vascello. — Comandante di sommergibile atlantico, nel corso di una missione di guerra, attaccava con serenità e ardimento un convoglio nemico fortemente scortato, affondando oltre 31.000 tonnellate di naviglio mercantile. Con pronta e audace manovra riusciva a frustrare i tentativi della caccia avversaria, che si accaniva contro l'unità ed a rientrare incolume alla base. — Oceano Atlantico, 24 maggio-10 giugno 1941-XIX.

Zingarelli Mauro, da Roma, capitano G. N. — Capo servizio G. N. di sommergibile atlantico in missione di guerra, coadiuvava con perizia e ardimento il comandante nell'attacco di un convoglio nemico fortemente scortato, che aveva per effetto l'affondamento di oltre 31 mila tonnellate di naviglio mercantile. Cooperava, quindi, con efficacia, al disimpegno dell'unità dalla violenta caccia nemica, assicurando la perfetta efficienza dei servizi di bordo. — Oceano Atlantico, 24 maggio-10 giugno 1941-XIX.

Gerolimi Candido, da Lussino (Pola), sottotenente di vascello. — Ufficiale imbarcato su C. T., quale capo gruppo mitragliera a.a., reagiva con pronta e sicura azione di fuoco ad un bombardamento aeronavale nemico manifestatosi con estrema violenza durante la notte. Investito dalle schegge di un proiettile esploso a bordo, respingeva gli aiuti offertigli perchè fossero prima rivolti in favore dei suoi dipendenti feriti, e, sopportando il dolore con fierezza e abnegazione, incitava i suoi uomini a non curarsi di lui e a tornare al loro posto di combattimento. Esempio di elevate virtù militari ed attaccamento al dovere. — Tripoli, 21 aprile 1941-XIX.

MEDAGLIA DI BRONZO

Bonetti Giovanni, da Pietrasanta (Lucca), capitano di fregata. — Comandante di C. T., nel corso di un intenso e prolungato bombardamento aeronavale nemico, che colpiva la sua unità causando vittime a bordo, affrontava con ardimento e decisione la difficile situazione, infondendo ai suoi uomini serenità e audacia. Malgrado il violento tiro avversario e la difficoltà di manovra, apriva risolutamente il fuoco contro i mezzi attaccanti e lo continuava con ferrea determinazione fino all'allontanamento dei nemico. — Tripoli, 21 aprile 1941.

Morisani Michele, da Napoli, capitano di corvetta. — Comandante di C. T. di scorta a un convoglio, si portava decisamente e con ardimento all'attacco di un sommergibile nemico che aveva lanciato siluri contro la formazione, e con esso ingaggiava aspra battaglia conclusasi con probabile affondamento dell'unità nemica. — Mediterraneo centrale, 20 maggio 1941-XIX.

Petroni Manlio, da Roma, capitano di corvetta. — Comandante di sommergibile oceanico, nel corso di una missione di guerra, attaccava con serenità e ardimento un convoglio nemico fortemente scortato, affondando un piroscafo di 7 mila tonnellate di stazza e silurando altro piroscafo e una delle unità di scorta; riusciva quindi con abilità a disimpegnarsi dalla violenta caccia avversaria. — Oceano Atlantico, 20 maggio-10 giugno 1941-XIX.

Roselli Lorenzini Giuseppe, da Roma, capitano di corvetta. — Comandante di sommergibile oceanico, nel corso di una lunga missione di guerra, attaccava con serenità e ardimento un convoglio fortemente scortato, riuscendo ad affondare due piroscafi di complessive 14 mila tonnellate di stazza ed a disimpegnarsi dalla caccia avversaria. — Oceano Atlantico, 29 maggio-18 giugno 1941-XIX.

Cariazzo Emilio, da Torino, capitano di corvetta. — Comandante di sommergibile, effettuava una difficile missione di guerra con perizia e ardimento e, malgrado le avarie riportate dalla propria unità, sosteneva energicamente e con coraggio un attacco di aerei e unità navali, riuscendo alla fine a disimpegnarsi ed a rientrare alla base. — Mediterraneo orientale, 24-26 giugno 1941-XIX.

Pighini Giuseppe, da Reggio Emilia, tenente di vascello. — Ufficiale in 2ª di C. T., durante un violento bombardamento aeronavale nemico, che colpiva l'unità e feriva il per-

sonale di bordo, coadiuvava il comandante con serenità e perizia assicurando l'efficienza dei servizi e dei mezzi di offesa della nave. Dimostrava in tutta l'azione elevate doti di capacità organizzativa e di ardimento. — Tripoli, 21 aprile 1941, Anno XIX.

Cuomo Alberto, da Caserta, tenente di vascello. — Direttore del tiro di C. T., durante un violento bombardamento aeronavale che colpiva la nave provocando feriti a bordo, coadiuvava con calma e perizia il comandante, prodigando la sua opera per mantenere continua e inalterata l'efficienza delle armi antiaeree e navali. Si distingueva in tutta l'azione per elevato rendimento e capacità offensiva. — Tripoli, 21 aprile 1941-XIX.

Gigante Raffaele, da Taranto, tenente di vascello. — Ufficiale in 2ª di sommergibile oceanico in missione di guerra, coadiuvava con serenità e perizia il comandante nell'affondamento di oltre 31 mila tonnellate di naviglio nemico navigante in convoglio fortemente scortato, contribuendo con efficacia alla manovra di disimpegno dell'unità dalla violenta successiva caccia. — Oceano Atlantico, 24 maggio-10 giugno 1941-XIX.

Terra Pasquale, da Città S. Angelo (Pescara), tenente di vascello. — Comandante di sommergibile oceanico, nel corso di una missione di guerra, attaccava con serenità e ardimento un convoglio nemico, fortemente scortato, affondando col siluro due unità per complessive 19 mila tonnellate di stazza; con abile manovra riusciva quindi a disimpegnarsi dalla violenta caccia avversaria. — Oceano Atlantico, 28 maggio 1941-XIX.

Franco Giuseppe, da Napoli, tenente di vascello. — Ufficiale in 2ª di sommergibile oceanico in missione di guerra, coadiuvava con serenità e perizia il comandante nel siluramento e nell'affondamento di due piroscafi di complessive 14 mila tonnellate di stazza, naviganti in convoglio fortemente scortato e nel successivo disimpegno dell'unità dalla caccia avversaria. — Oceano Atlantico, 29 maggio-18 giugno 1941-XIX.

Patrignani Enzo, da Senigaglia (Ancona), capitano G. N. (D.M.). — Regio commissario di un piroscafo attaccato da sommergibile con siluri e col cannone, impartiva con prontezza e ardimento le disposizioni intese a reagire con le armi di bordo, all'azione del nemico, costringendolo, dopo alcuni colpi bene aggiustati, a desistere dall'attacco. — Mar Jonio, 13 luglio 1941-XIX.

Andrei Giuseppe, da Carrara, capitano di lungo corso. — Comandante di un piroscafo, attaccato da sommergibile con siluri e col cannone, effettuava con perizia e coraggio le manovre intese a sventare l'attacco del nemico che in conseguenza della pronta ed efficace reazione delle armi di bordo, era costretto a desistere dall'offesa. — Mare Jonio, 13 luglio 1941-XIX.

Scotto Di Carlo Nicola, da Procida, sottotenente di vascello. — Ufficiale in 2ª di sommergibile in missione di guerra, coadiuvava con perizia e ardimento il comandante nell'avvistamento di una formazione navale nemica, e, malgrado le sfavorevoli condizioni di luce per la cadente sera, contribuiva al perfetto lancio del siluro contro una delle unità che veniva centrata e affondata. — Acque della Cirenaica, 3 luglio 1941-XIX.

Polidori Raffaele, da Viterbo, tenente G. N. — Capo servizio G. N. di sommergibile oceanico che nel corso di una missione attaccava un convoglio fortemente scortato del quale affondava 14 mila tonnellate di naviglio, sottraendosi abilmente alla caccia nemica, coadiuvava con perizia e ardimento il comandante, contribuendo efficacemente al successo dell'azione. — Oceano Atlantico, 29 maggio-18 giugno 1941-XIX.

Quaglia Domenico, da Arquata Scrivia (Alessandria), tenente G. N. (D.M.). — Direttore di macchina di sommergibile in missione di guerra, in seguito all'avvistamento di una forza navale nemica, coadiuvava con perizia e spirito aggressivo il comandante nell'azione offensiva che, malgrado le sfavorevoli condizioni di luce, era coronata da successo col siluramento e l'affondamento di una delle unità avversarie. — Acque della Cirenaica, 3 luglio 1941-XIX.

Ghislieri Giorgio, da Torino, guardiamarina. — Imbarcato su C. T. che affondava in seguito ad urto contro una mina, ricusava, sebbene ferito alla gamba, qualsiasi soccorso prodigandosi con ardimento alla salvezza dell'equipaggio. Ammainata la motolancia di bordo, ne assumeva il comando, e, pur essendo l'imbarcazione danneggiata dall'esplosione, eseguiva animosamente il ricupero dei naufraghi, dando prova di perizia marinaresca ed elevatissimo senso di abnegazione. — Canale di Otranto, 21 maggio 1941-XIX.

Esposito Nunzio, da Meta di Sorrento, guardiamarina (ora sottotenente di vascello);

Ghio Ardito, da Sestri Levante, guardiamarina;

Motta Ignazio, da Piedimonte Etneo, guardiamarina;

Ufficiale imbarcato su sommergibile in missione di guerra, in seguito all'avvistamento di una forza navale avversaria, coadiuvava con perizia e ardimento il comandante nelle operazioni di attacco, che, malgrado le sfavorevoli condizioni di luce, ottenevano il successo concretatosi nel siluramento e affondamento di una delle unità nemiche. — Acque della Cirenaica, 3 luglio 1941-XIX.

Bignardi Umberto, da Copparo (Ferrara), matricola 9121, capo elettricista di 2ª classe;

Zaccaria Leonardo, da Agrigento, matricola 13406, capo meccanico di 3ª classe;

Serini Giuseppe, da Bari, matricola 22057, capo silurista di 3ª classe;

Tentor Adeo, da Fiume, matricola 19754, 2° capo R.T.I.:

Imbarcato su sommergibile, che in missione di guerra avvistava una formazione navale nemica, cooperava con coraggio e perizia alle operazioni di attacco conclusesi, nonostante le sfavorevoli condizioni di luce, con il siluramento e l'affondamento di una delle unità avversarie. — Acque della Cirenaica, 3 luglio 1941-XIX.

Coletta Angelo, da Conversano (Bari), matricola 13002, capo silurista di 2ª classe;

Bassanino Angelo, da La Spezia, matricola 27551, 2° capo silurista:

Imbarcato su sommergibile oceanico, durante una missione di guerra, nel corso della quale venivano affondate oltre 31 mila tonnellate di naviglio nemico fortemente scortato, contribuiva, con calma e perizia, quale addetto alla stazione di lancio, al felice risultato dell'azione. — Oceano Atlantico, 24 maggio-10 giugno 1941-XIX.

Cecchin Attilio, da Mestre, matricola 21323, 2° capo meccanico. — Imbarcato su sommergibile oceanico, durante una missione di guerra, nel corso della quale venivano affondate oltre 31 mila tonnellate di naviglio nemico fortemente scortato, si prodigava con serenità e perizia, nel ripristinare l'efficienza dei servizi menomati per effetto della violenta caccia subita. — Oceano Atlantico, 24 maggio-10 giugno 1941-XIX.

Mocenni Giovanni, da Pedena (Istria), matricola 2949, S. C. P. M. — Imbarcato su C. T. quale puntatore di mitragliera antiaerea, durante un violento bombardamento aero-navale nemico, partecipava all'azione di fuoco con risolutezza e coraggio. Benchè ferito, visti cadere i suoi camerati, restava al suo posto fino all'arrivo di altro puntatore e, dopo sommarie medicazioni, animosamente tornava presso la sua arma per proseguire con immutata energia, la lotta. — Tripoli, 21 aprile 1941-XIX.

Paternò Romualdo, da Caltanissetta, matricola 50706, radiotelegrafista. — Imbarcato su C. T., si offriva spontaneamente e con elevato senso del dovere, durante un violento bombardamento aero-navale nemico, per eseguire il trasporto delle munizioni attraverso zone esposte al tiro avversario. Sebbene ferito da scheggie di proiettile, assolveva il suo arduo compito con serenità e coraggio. — Tripoli, 21 aprile 1941-XIX.

Maffii Maffio, da Firenze, corrispondente di guerra. — Giornalista corrispondente di guerra per la Regia marina, imbarcato su incrociatore impegnato in combattimento contro unità maggiori nemiche, seguiva con slancio e sereno coraggio lo svolgersi della battaglia per compiere in modo preciso e completo il suo importante servizio. — Mar Mediterraneo, giugno 1940-giugno 1941-XIX.

Mancuso Domenico, da Palmi (Reggio Calabria), corrispondente di guerra. — Giornalista corrispondente di guerra per la Regia marina, imbarcato su un cacciatorpediniere impegnato in combattimento contro forze navali avversarie, seguiva con slancio e sereno coraggio lo svolgersi dell'azione per compiere in modo preciso e completo il suo importante servizio. — Mar Mediterraneo, giugno 1940-giugno 1941-XIX.

(1892)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX, n. 1687.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente di culto denominato « Istituto della Sacra Famiglia », con sede in Bosa (Nuoro).

N. 1687. R. decreto 7 novembre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente di culto denominato « Istituto della Sacra Famiglia », con sede in Bosa (Nuoro), eretto canonicamente con decreto del Vescovo di Bosa in data 7 agosto 1940-XVIII e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1942-XX

REGIO DECRETO 11 dicembre 1941-XX, n. 1688.

Modificazioni allo statuto della « Cassa nazionale della gente dell'aria » con sede in Roma.

N. 1688. R. decreto 11 dicembre 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, vengono apportate alcune modificazioni allo statuto della « Cassa nazionale della gente dell'aria », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1942-XX

REGIO DECRETO 3 aprile 1942-XX, n. 541.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Filippo Neri alla Pineta Sacchetti, in Roma.

N. 541. R. decreto 3 aprile 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di Sua Santità, in data 10 maggio 1934-XII, integrato con postille in data 24 febbraio 1940-XVIII, e 13 gennaio 1942-XX, relativo alla erezione della parrocchia di San Filippo Neri alla Pineta Sacchetti, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1942-XX

REGIO DECRETO 7 aprile 1942-XX, n. 542.

Erezione in ente morale dell'Opera pia Silvestri, con sede in Sovere (Bergamo).

N. 542. R. decreto 7 aprile 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Opera pia Silvestri, con sede in Sovere (Bergamo), viene eretta in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1942-XX

REGIO DECRETO 27 aprile 1942-XX, n. 543.

Autorizzazione al Regio Conservatorio di musica « S. Pietro a Maiella » di Napoli ad accettare una donazione.

N. 543. R. decreto 27 aprile 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio Conservatorio di musica « S. Pietro a Maiella » di Napoli, viene autorizzato ad accettare la donazione di un flauto di argento novecento disposta dal professore Mattia Francesco, di un dipinto ad olio di Domenico Morelli disposta dal prof. Pinto Ferdinando, e di un pianoforte di marca « Evard » disposta dalla signora Cera Maria.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1942-XX

REGIO DECRETO 4 maggio 1942-XX, n. 544.

Approvazione del nuovo statuto della Società italiana di statistica, con sede in Roma.

N. 544. R. decreto 4 maggio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Società italiana di statistica, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1942-XX

REGIO DECRETO 7 aprile 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « Vecchia » e « Pagliaio Vecchio » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 25 gennaio 1942-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i fondi qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondi denominati « Vecchia » e « Pagliaio Vecchio » di pertinenza dei coniugi Abbate Giovan Battista di Giovanni e Parente Filomena di Francesco e riportati nel catasto del comune di Grazzanise in testa a Raimondo Giovannina fu Vincenzo, al foglio di mappa 17, particelle 57 e 59 per la superficie complessiva di Ha. 1.21.80 e con l'imponibile di L. 158,34.

Il fondo « Vecchia » contraddistinto con la particella 57 confina con le proprietà di Petrella Maddalena e Matilde di Paolo, di Abbate Giovanni fu Francesco e figli, di Raimondo Maddalena fu Salvatore e con la strada comunale « Olmitello ».

Il fondo denominato « Pagliaio Vecchio » contraddistinto in catasto con la particella 59 confina con la strada comunale « Olmitello », con la proprietà di Papa Donato fu Antonio, di Abbate Angelo fu Giovan Battista e con l'argine di destra del Volturno;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 21 marzo 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi « Vecchia » e « Pagliaio Vecchio » sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 3600 (tremilaseicento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 7 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1942-XX
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 103. — D'ELIA

(2190)

REGIO DECRETO 29 aprile 1942-XX.

Nomina del dott. ing. Paolo Zanelli a presidente dell'Ente acquedotti siciliani (E.a.s.).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 19 gennaio 1942-XX, n. 24, relativa all'istituzione dell'Ente acquedotti siciliani (E.a.s.);

Visto l'art. 2 del R. decreto 23 febbraio 1942-XX, n. 369, che approva le norme di esecuzione della citata legge 19 gennaio 1942-XX, n. 24;

Sentito il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista a termini della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segreario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il dott. ing. Paolo Zanelli è nominato presidente dell'Ente acquedotti siciliani (E.a.s.).

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1942-XX
Registro 11 Lavori pubblici, foglio 328. — CASTELNUOVO.

(2200)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 11 gennaio 1942-XX.

Concessione di piscicoltura nei torrenti Iudrio e Corno al Consorzio per la tutela della pesca nella Venezia Giulia.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931-IX, n. 1604, e 2 del R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, e il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926-IV, in *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre stesso anno, che detta norme per la concessione di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda del Consorzio tutela pesca della Venezia Giulia, con sede in Trieste, rappresentato dal presidente in carica, intesa ad ottenere la concessione, a scopo di piscicoltura, di un tratto dei torrenti Iudrio e Corno;

Sentiti i pareri del Regio stabilimento ittiogenico di Brescia, dell'Ufficio del genio civile e dell'Intendenza di finanza di Udine;

Presa visione del deposito di L. 200 (duecento) in due titoli Consolidato nazionale rendita 5 % (Ricevuta n. 4191/28198 di pos.) effettuato alla Sezione della Regia tesoreria provinciale di Trieste (Servizio della cassa depositi e prestiti) in data 24 giugno 1941-XIX, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti;

Visto il disciplinare di concessione, stipulato in data 5 agosto 1941-XIX, presso la prefettura di Udine, e l'annessa planimetria, facente parte integrante del medesimo, nella quale la zona acquea da riservare risulta delimitata;

Decreta:

Le acque del torrente Iudrio, dalle sorgenti alla confluenza del rio che scende da Marcolino e del torrente Corno, dalle sorgenti al ponte di Gramogliano (Chiesa della Madonna dell'Aiuto), scorrenti nel territorio dei comuni Stregna, Prepotto, Premariacco, vengono date in concessione di piscocoltura al Consorzio per la tutela della pesca nella Venezia Giulia.

La concessione, che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o di preavviso, avrà la durata di anni quindici decorrenti dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento anticipato del canone annuo di L. 200 (duecento), nonchè alla piena osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla pesca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'iscrizione del credito relativo.

Il prefetto della provincia di Udine è incaricato della esecuzione del decreto, previa pubblicazione sul Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 11 gennaio 1942-XX

p. Il DUCE del Fascismo
Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(2192)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 4 maggio 1942-XX.
Unificazione dei passacavi navali.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, numero 2615, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 4 maggio 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1339-1340 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Passacavi navali, fusi. Prospetto dei tipi unificati.

UNI 1341 - 27 giugno 1941-XIX - Passacavi navali a gola, di ghisa.

UNI 1342 - 27 giugno 1941-XIX - Passacavi navali a gola di acciaio fuso.

UNI 1343 - 27 giugno 1941-XIX - Passacavi navali a rullo di estremità, di ghisa.

UNI 1344 - 27 giugno 1941-XIX - Passacavi navali a rullo di estremità, di acciaio fuso.

UNI 1345-1346 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle) - Passacavi navali a rullo centrale, di ghisa.

UNI 1347-1348 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle) - Passacavi navali a rullo centrale, di acciaio fuso.

UNI 1349 - 27 giugno 1941-XIX - Passacavi navali a bitta, di ghisa.

UNI 1350 - 27 giugno 1941-XIX - Passacavi navali a bitta, di acciaio fuso.

UNI 1351 - 27 giugno 1941-XIX - Passacavi navali a rullo orizzontale, di ghisa.

UNI 1352 - 27 giugno 1941-XIX - Passacavi navali a due gole, di ghisa.

UNI 1353 - 27 giugno 1941-XIX - Passacavi navali a due gole, di acciaio fuso.

UNI 1354 - 27 giugno 1941-XIX - Passacavi navali a due gole, di ottone.

UNI 1355-1356 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Passacavi navali a due rulli, di ghisa.

UNI 1357-1358 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Passacavi navali a due rulli, di acciaio fuso.

UNI 1359-1360 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Passacavi navali a rullo e gola, di ghisa.

UNI 1361-1362 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Passacavi navali a rullo e gola, di acciaio fuso.

UNI 1363-1364 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Passacavi navali a gola, rullo e gola, di ghisa.

UNI 1365-1366 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Passacavi navali a gola, rullo e gola, di acciaio fuso.

UNI 1367-1368 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Passacavi navali a gola, bitta e gola, di ghisa.

UNI 1369-1370 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Passacavi navali a gola, bitta e gola, di acciaio fuso.

UNI 1371-1372 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Passacavi navali a tre rulli, di ghisa.

UNI 1373-1374 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Passacavi navali a tre rulli, di acciaio fuso.

UNI 1375-1376 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Passacavi navali a rullo, bitta e rullo, di ghisa.

UNI 1377-1378 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Passacavi navali a rullo, bitta e rullo, di acciaio fuso.

UNI 1379-1380 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Passacavi navali a due rulli e gola, di ghisa.

UNI 1381-1382 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Passacavi navali a due rulli e gola, di acciaio fuso.

UNI 1383-1384 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Passacavi navali a gola, due rulli e gola, di ghisa.

UNI 1385-1386 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Passacavi navali a gola, due rulli e gola, di acciaio fuso.

UNI 1387-1388 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Passacavi navali a quattro rulli, di ghisa.

UNI 1389-1390 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Passacavi navali a quattro rulli, di acciaio fuso.

UNI 1391-1392 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Passacavi navali a tre rulli e gola, di ghisa.

UNI 1393-1394 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Passacavi navali a tre rulli e gola, di acciaio fuso.

UNI 1395-1396 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Passacavi navali ad occhio, di acciaio fuso.

UNI 1397-1398 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Passacavi navali ad occhio, apribili, di acciaio fuso.

UNI 1399-1400 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Passacavi navali. Basamenti per passacavi UNI 1343.

UNI 1401-1402 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Passacavi navali. Basamenti per passacavi UNI 1344.

UNI 1403 - 27 giugno 1941-XIX, - Passacavi navali. Basamenti per passacavi UNI 1345.

UNI 1404 - 27 giugno 1941-XIX - Passacavi navali. Basamenti per passacavi UNI 1347.

UNI 1405-1406 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Passacavi navali. Basamenti per passacavi UNI 1355.

UNI 1407-1408 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Passacavi navali. Basamenti per passacavi UNI 1357.

UNI 1409-1410 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Passacavi navali. Basamenti per passacavi UNI 1359.

UNI 1411-1412 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Passacavi navali. Basamenti per passacavi UNI 1361.

UNI 1413-1414 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Passacavi navali. Basamenti per passacavi UNI 1363.

UNI 1415-1416 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Passacavi navali. Basamenti per passacavi UNI 1365.

UNI 1417-1418 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Passacavi navali. Basamenti per passacavi UNI 1371.

UNI 1419-1420 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Passacavi navali. Basamenti per passacavi UNI 1373.

UNI 1421-1422 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Passacavi navali. Basamenti per passacavi UNI 1375.

UNI 1423-1424 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Passacavi navali. Basamenti per passacavi UNI 1377.

UNI 1425-1426 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Passacavi navali. Basamenti per passacavi UNI 1379.

UNI 1427-1428 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Passacavi navali. Basamenti per passacavi UNI 1381.

UNI 1429-1430 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Passacavi navali. Basamenti per passacavi UNI 1383.

UNI 1431-1432 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Passacavi navali. Basamenti per passacavi UNI 1385.

UNI 1433-1434 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Passacavi navali. Basamenti per passacavi UNI 1387.

UNI 1435-1436 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Passacavi navali. Basamenti per passacavi UNI 1389.

UNI 1437-1438 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Passacavi navali. Basamenti per passacavi UNI 1391.

UNI 1439-1440 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Passacavi navali. Basamenti per passacavi UNI 1391.

UNI 1441-1442 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Passacavi navali. Basamenti per passacavi UNI 1397.

UNI 1443 - 27 giugno 1941-XIX - Passacavi navali. Sopporti per rulli orizzontali.

UNI 1444 - 27 giugno 1941-XIX - Passacavi navali. Rulli centrali, di ghisa.

UNI 1445 - 27 giugno 1941-XIX - Passacavi navali. Rulli centrali, di acciaio fuso.

UNI 1446 - 27 giugno 1941-XIX - Passacavi navali. Rulli di estremità, di ghisa.

UNI 1447 - 27 giugno 1941-XIX - Passacavi navali. Rulli di estremità, di acciaio fuso.

UNI 1448 - 27 giugno 1941-XIX - Passacavi navali. Rulli orizzontali, di ghisa.

UNI 1449 - 27 giugno 1941-XIX - Passacavi navali. Boccole liscie.

UNI 1450 - 27 giugno 1941-XIX - Passacavi navali. Boccole con collare.

UNI 1451 - 27 giugno 1941-XIX - Passacavi navali. Perni per rulli centrali.

UNI 1452 - 27 giugno 1941-XIX - Passacavi navali. Perni per rulli di estremità.

UNI 1453 - 27 giugno 1941-XIX - Passacavi navali. Coperchi per rulli centrali.

UNI 1454 - 27 giugno 1941-XIX - Passacavi navali. Bracci per passacavi UNI 1397.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

E' data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quando, in caso di ricambio a scopo di ripristino e di rinnovo a scopo di dotazione, per costruzioni esistenti, i passacavi, o le loro parti, di tipi preesistenti non possano senza difficoltà essere sostituiti con altri conformi ai tipi unificati;

b) nel caso si tratti di costruzione di una serie già iniziata di navi appartenenti ad uno stesso programma, per le quali vi è preminente esigenza di perfetta uniformità fra tutte le navi della serie;

c) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover derogare dalle prescrizioni del presente decreto, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazione UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria, UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso, dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 maggio 1942-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1942-XX
Registro n. 10, foglio n. 339.

(2177)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 maggio 1942-XX.

Unificazione dei tubi di rame e di ottone, senza saldatura.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 18 maggio 1912-XX;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli Stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza dell'unificazione contenuta nelle seguenti tabelle:

UNI 1455-1461 - 27 giugno 1941-XX (fascicolo unico di sette tabelle): Tubi di rame e di ottone, senza saldatura.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di sei mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nella suddetta unificazione:

a) quando, per esigenze di perfetta intercambialità con costruzioni in dotazione, esista necessità di continuare ad impiegare elementi integralmente conformi a tipi preesistenti, e ciò fino a quando dette costruzioni non siano prossime ad essere poste fuori servizio;

b) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover derogare alle prescrizioni del presente decreto, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria, UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'articolo 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 maggio 1942-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1942-XX
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 20.

(2202)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 maggio 1942-XX.

Unificazione delle prescrizioni e prove dei fili di acciaio e dei relativi rivestimenti protettivi.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per la osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 18 maggio 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli Stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1474 - 27 giugno 1941-XIX: Fili di acciaio. Prove.

UNI 1475-1476 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Rivestimenti protettivi di zinco e cadmio-zinco dei fili di acciaio. Prescrizioni. Prove.

UNI 1477-1478 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Fili di acciaio delle funi. Tipo con R 60.

UNI 1479-1481 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di tre tabelle): Fili di acciaio delle funi. Tipo con con R 120.

UNI 1482-1484 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di tre tabelle): Fili di acciaio delle funi. Tipo con R 150.

UNI 1485-1487 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di tre tabelle): Fili di acciaio delle funi. Tipo con R 180.

UNI 1488-1489 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Fili di acciaio delle funi. Tipo con R 210.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di sei mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto non riguarda le applicazioni per gli impianti di funicolari aeree e terrestri concesse.

Art. 3.

E' data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quando, per esigenze di perfetta intercambiabilità con costruzioni in dotazione, esista necessità di continuare ad impiegare elementi integralmente conformi a tipi preesistenti, e ciò fino a quando dette costruzioni non siano prossime ad essere poste fuori servizio;

b) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover derogare dalle prescrizioni del presente decreto, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria, UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso, dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori.

Gli altri Enti, di cui all'articolo 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle pre-

dette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 maggio 1942-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1942-XX
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 19.

(2203)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 27 maggio 1942-XX.

Nomina di quattro consiglieri e di tre revisori dei conti dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3120, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509;

Veduto lo statuto dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Decreta:

Il dott. Domenico Cabella, il dott. Giovanni Corda, l'avv. Francesco Deriu ed il comm. Arrigo Marongiu sono nominati consiglieri di amministrazione dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari.

Il comm. rag. Celestino Manca, il cav. rag. Giuseppe Mariani e il comm. dott. Mario Romanelli sono nominati revisori dei conti dell'anzidetto Istituto.

I predetti resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1942.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 maggio 1942-XX

MUSSOLINI

(2207)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1942-XX.

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Monte Ragnolo (Macerata).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Monte Ragnolo (Macerata);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Macerata, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Monte Ragnolo (Macerata) della estensione di ettari 560, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 10 agosto 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Macerata provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2140)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1942-XX.

Revoca del divieto di caccia e uccellagione nella provincia di Trento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il precedente decreto Ministeriale 24 settembre 1941-XIX, col quale furono vietate, fino a nuova disposizione, la caccia e la uccellagione ai passeri e ai fringillidi nelle provincie di Bolzano e Trento;

Ritenuto che il detto divieto non sia più opportuno nei riguardi della provincia di Trento e vada, perciò, revocato;

Udito il Consiglio superiore dell'agricoltura (Sezione 3ª);

Decreta:

Il divieto di caccia e di uccellagione ai passeri e ai fringillidi nelle provincie di Bolzano e di Trento, sancito, fino a nuova disposizione, col decreto Ministeriale 24 settembre 1941-XIX, viene revocato nei riguardi della sola provincia di Trento, nella quale, perciò, con l'apertura dell'annata venatoria 1942-43, la caccia e la uccellagione alle dette specie (passeri e fringillidi) potranno essere esercitate a norma delle disposizioni contenute nel surricordato testo unico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2143)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1942-XX.
Disciplina della produzione e della distribuzione degli olii di semi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI
E PER LE FINANZE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;
Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941, n. 385;
Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;
Visto il decreto Ministeriale 4 novembre 1941-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 5 novembre 1941-XIX) sulla disciplina della distribuzione degli olii di mandorle, nocciole, noci e degli olii vegetali purissimi denominati « olii tipo »;
Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1941-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1941-XX) sulla disciplina dell'approvvigionamento della distribuzione e del consumo delle nocciole, delle mandorle e delle relative farine;
Ritenuta la necessità di riorganizzare la disciplina dei semi e del germe di granoturco e della produzione dei relativi olii da destinarsi agli usi alimentari ed industriali, nonchè di modificare i termini di denuncia di cui all'articolo 3 del predetto decreto Ministeriale 4 novembre 1941-XX, per gli olii di mandorle, nocciole, e noci;

Decreta:

Art. 1.

I semi e gli altri prodotti oleaginosi, già destinati, a termini dell'art. 1 del decreto Ministeriale 10 marzo 1941-XIX, esclusivamente alla spremitura per la produzione di olii di semi, non possono avere diversa destinazione, salvo espressa disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i semi di arachide, girasole, sesamo, colza, ravizzone, cotone, soia, nonchè per i semi di zucca di importazione ed il germe di granoturco, e del Ministero delle corporazioni per i semi di pomodoro, lino, ricino, canapa (scarto), tabacco, senape, lentisco ed i vinaccioli.

Art. 2.

È fatto obbligo agli stabilimenti industriali, che lavorano i semi e il germe di granoturco di cui al precedente articolo, di denunziare i movimenti della merce riferiti a ciascun mese.

È fatto pure obbligo a chiunque produca o detenga, a qualsiasi titolo, olii di semi grezzi, sia di produzione nazionale che di importazione, provenienti dalle lavorazioni di cui al precedente art. 1, di denunziare i quantitativi degli olii stessi prodotti in ogni mese e la loro giacenza alla fine dello stesso mese.

Le denuncie, di cui ai precedenti comma, debbono essere presentate, in conformità agli allegati modelli *A* e *B*, entro il giorno 5 del mese successivo a quello cui si riferiscono, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste o delle corporazioni, secondo la competenza.

Gli olii, così denunziati, restano vincolati a disposizione dei competenti Ministeri.

Art. 3.

Gli olii ricavati dalla spremitura dei semi, o del germe del granoturco, di cui al precedente articolo, non potranno essere venduti, ceduti o sottoposti a processi di rettificazione e trasformazione, se non in seguito a disposizione che il competente Ministero emanerà per ciascuna partita di prodotto.

Art. 4.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alle esigenze alimentari, stabilisce i quantitativi di gemma di riso da destinare eventualmente alla disoleazione e li comunica a quello delle corporazioni, il quale disporrà per la destinazione degli olii così prodotti.

Art. 5.

Fermo restando le disposizioni di cui ai decreti Ministeriali 4 novembre e 15 dicembre 1941-XX, la denuncia, di cui all'art. 3 del citato decreto Ministeriale del 4 novembre 1941-XX da parte di chiunque produca o detenga, a qualsiasi titolo, olii provenienti dalla spremitura di mandorle, noci e nocciole, dovrà essere presentata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro i termini e con le modalità stabiliti all'art. 2 del presente decreto.

Art. 6.

Per l'attuazione delle norme contenute nel presente decreto, è data facoltà a funzionari dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dal quale dipendono, di prendere visione presso gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione dei dati contenuti nei registri modelli nn. 5, 6, 6-*bis* e 7 esistenti presso le ditte a norma delle vigenti disposizioni.

All'occorrenza i predetti funzionari potranno estrarre in copia i dati contenuti nei registri.

Art. 7.

È abrogata ogni disposizione che comunque contrasti con quelle del presente decreto.

Art. 8.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1942-XX

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
PARESCHI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

MINISTERO DELL' AGRICOLTURA E DELLE FORESTE *A.*

DIREZIONE GENERALE DELL'ALIMENTAZIONE

DENUNCIA OBBLIGATORIA MOVIMENTO MATERIE GRASSE

MESE di . . . .

DITTA . . . .

STABILIMENTO DI (1) . . . . *DATA* . . . . *194* . .

DENOMINAZIONE SEME O OLIO	Situazione semi e germe di granoturco					Situazione olii					NOTE
	Giacenza al 1° del mese	Entrate in stabilimento	Totale	Quantitativo passato alla estrazione	Rimanenza fine mese	Giacenza al 1° del mese	Produzione nel mese	Totale	Consegne nel mese	Giacenza a fine mese	
Arachide											
Colza e ravizzone											
Cotone											
Germe granone											
Girasole											
Sesamo											
Soja											

(1) Redigere separata denuncia per ogni stabilimento.

IL TITOLARE

Il Ministro: PARESCHI

Distinta delle consegne effettuate durante il mese.

Denominazione del prodotto	Nominativo e Sede delle Ditte assegnatarie	Quantitativi Q.li	Estremi della assegnazione

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI *B.*

UFFICIO GRASSI INDUSTRIALI

DENUNCIA OBBLIGATORIA MOVIMENTO MATERIE GRASSE

MESE di . . . .

DITTA . . . .

STABILIMENTO di (1) . . . . *DATA* . . . . *194* . .

DENOMINAZIONE SEME O OLIO	SITUAZIONE SEMI					SITUAZIONE OLII					NOTE
	Giacenza al 1° del mese	Entrate in stabilimento	Totale	Quantitativo passato all'estrazione	Rimanenza fine mese	Giacenza al 1° del mese	Produzione nel mese	Totale	Consegne nel mese	Giacenza a fine mese	
Canapa (scarto)											
Lentisco											
Lino											
Pomodoro											
Senape											
Tabacco											
Vinaccioli											
Ricino											

(1) Redigere separata denuncia per ogni stabilimento.

IL TITOLARE

Parte da riempirsi dall'Ufficio grassi industriali.

Denominazione olio	Numero di partita

Il direttore: PAOLO PINI

Distinte delle consegne effettuate durante il mese.

Denominazione del prodotto	Nominativo e Sede delle Ditte assegnatarie	Quantitativi Q.li	Estremi della assegnazione

Il Ministro: RICCI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 162.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato n. 302690, Cons. 3,50 % (1906) di L. 332,50, intestato a Scotto Matilde fu Angelo, moglie di White Sanchlan, domiciliato a Genova.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 25 maggio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2197)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE Iª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 2 giugno 1942-XX - N. 103

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4 —	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	4,085	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,7910
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,305	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19,03	Serbia (I)	38,02
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,37	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. Amer. (I)	19,01
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38,02	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,45
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,31	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,6464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,51

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	81,925
Id. 3,50 % (1902)	79,05
Id. 3 % lordo	59 —
Id. 5 % (1935)	95,90
Redimib. 3,50 % (1934)	78,90
Id. 5 % (1936)	97,85
Id. 4,75 % (1924)	497,60
Obblig. Venezie 3,50 %	95,775
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	98,825
Id. 4 % (15-12-43)	98,35
Id. 5 % (1944)	98,775
Id. 5 % (1949)	97,60
Id. 5 % (15-2-50)	97,45
Id. 5 % (15-9-50)	97,35

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzo dell'olio di germe di mais per uso alimentare

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato come segue il prezzo dell'olio di germe di mais per uso alimentare:

lire 900 a quintale per olio greggio, sfuso, con acidità 8 %, reso franco vagone stazione partenza luogo di produzione;

lire 1.180 a quintale per olio raffinato, sfuso, franco stabilimento di raffinazione, compresa imposta di fabbricazione.

p. Il Ministro: PASCOLATO

(2226)

Disposizione relativa ai prezzi alla produzione delle patate primaticce nella prima quindicina del mese di giugno 1942-XX.

I prezzi alla produzione delle patate primaticce, massa non selezionata, mercè senza imballo, sana, mercantile, buona media dell'annata, posta franco magazzino di raccolta, stabiliti, secondo il disposto dell'art. 9 del decreto Ministeriale 14 aprile 1942-XX, per il bimestre aprile-maggio 1942-XX in L. 150 al q.le per le patate lunghe gialle e in L. 135 al q.le per le patate di altri tipi, di qualsiasi pasta e di qualsiasi forma, restano in vigore fino al 15 giugno 1942-XX.

Roma, addì 1° giugno 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(2227)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzo delle liscivie in polvere

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 329 del 20 maggio 1942-XX, ha stabilito come appresso i prezzi delle liscivie in polvere.

I prezzi massimi per le vendite dal produttore non potranno superare L. 110 al q.le per merce resa franco vagone partenza, compreso l'imballaggio.

Per la merce confezionata in bustine è consentita una maggiorazione di L. 35 al q.le sul prezzo di cui sopra.

I venditori dei prodotti in bustine hanno l'obbligo di indicare sull'involucro il peso della merce contenuta nonchè la dizione « liscivia in polvere ».

Non sono ammesse altre forme di confezionamento.

Per il servizio del *grossista* viene stabilita la maggiorazione di L. 17 al q.le, nella quale maggiorazione è compresa la spesa di trasporto per la consegna della merce al negozio del dettagliante oppure alla stazione di partenza per le vendite fuori dal centro in cui risiede il grossista.

Per il compenso al *rivenditore al minuto* si fissa la maggiorazione di L. 27 al q.le comprensiva delle imposte sulla entrata anche per il passaggio al consumatore.

Nelle suddette maggiorazioni non è compresa l'imposta di consumo, ove esista.

Per la determinazione dei prezzi di vendita da valere per tutta la Provincia, i Consigli provinciali delle corporazioni aggiungeranno alle cifre come sopra stabilite soltanto la spesa media di trasporto ferroviario calcolata per vagone completo dai luoghi di produzione al capoluogo della Provincia.

(2228)

Comunicato concernente la produzione e la vendita delle macchine da cucire

Facendo seguito al provvedimento P. 320 del 6 maggio corr., il Ministero delle corporazioni con circolare P. 335 del 23 maggio 1942-XX ha confermato che la produzione e la vendita delle macchine da cucire debbano avvenire esclusivamente nei tipi previsti.

Pertanto è vietato ai produttori e ai commercianti di cedere a qualsiasi titolo teste di macchine o sostegni separati,

essendo ammesso soltanto il collocamento delle macchine complete. Il Ministero delle corporazioni chiarisce inoltre che nei prezzi fissati per le macchine da cucire nel provvedimento P. 320 è compresa la fornitura di un corredo minimo di accessori così composto: due cacciaviti, un oliatore, due rocchetti per bobine e una cinghia per trasmissione.

(2229)

Comunicato concernente la distribuzione degli spaghi per mietitrici-legatrici

Facendo seguito alla circolare P. 300 del 17 aprile c. a. riguardante i prezzi di vendita degli spaghi per mietitrici-legatrici, il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 325 del 15 maggio 1942-XX ha disposto che la distribuzione degli spaghi per mietitrici-legatrici abbia luogo senza presentazione di speciali buoni di acquisto.

I distributori incaricati dovranno peraltro vendere i suddetti spaghi soltanto per uso mietitrici-legatrici assicurandosi personalmente della regolarità del quantitativo richiesto dai consumatori. Per gli opportuni controlli, i grossisti ed i rivenditori dovranno provvedersi di registri di carico e scarico vidimati dai Consigli provinciali delle corporazioni annotando nel carico le eventuali giacenze in loro possesso e i quantitativi ricevuti nella presente campagna e nello scarico i quantitativi e le generalità degli agricoltori ai quali hanno consegnato la merce. Il libro di carico e scarico dovrà tenere distinti i quantitativi di spago cardato da quelli di spago pettinato. Lo spago Sisal sarà annotato insieme con lo spago cardato. Le ditte grossiste dovranno comunicare ai competenti Consigli provinciali delle corporazioni i quantitativi venduti ai dettaglianti a mano a mano che sarà effettuata la spedizione ai distributori locali. Questi ultimi dovranno notificare ai locali Consigli provinciali delle corporazioni i quantitativi a mano a mano ricevuti con l'indicazione della ditta fornitrice. Alla fine della campagna i Consigli provinciali delle corporazioni comunicheranno al Ministero delle corporazioni i quantitativi pervenuti nella loro provincia nonchè eventuali rimanenze, mentre le ditte grossiste provvederanno ad analoga comunicazione direttamente al suddetto Ministero precisando i quantitativi ceduti ai singoli distributori.

(2230)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Rieti

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

I signori cav. di gr. cr. Annibale Marinelli De Marco, Senatore del Regno, e cav. rag. Guido Ciancarelli sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Rieti, con sede in Rieti, per il quadriennio 1942-1945.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 maggio 1942-XX

V. AZZOLINI

(2194)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Rieti

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

Il cav. uff. Francesco Mosca è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Rieti, con sede in Rieti, e resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1944-XXIII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 maggio 1942-XX

V. AZZOLINI

(2195)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso per titoli al posto di direttore generale dell'Unione militare

Il Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Unione militare (Ente tra gli ufficiali delle Forze armate d'Italia, costituito con legge 16 giugno 1927-V, n. 2428); visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, in data 1° febbraio 1941-XIX, modificato con decreto interministeriale 1° maggio 1942-XX, in esecuzione della delibera del Consiglio stesso in data 24 luglio 1941-XIX, indice un concorso per titoli al posto di direttore generale dell'Ente.

Il trattamento economico-giuridico dovuto al direttore generale è fissato dalle norme del citato decreto Ministeriale 1° febbraio 1941-XIX, modificato con decreto interministeriale 1° maggio 1942-XX, trascritto in calce al presente avviso di concorso.

Sono ammessi al concorso soltanto coloro che alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, abbiano compiuto il 30° e non superato il 50° anno di età comprensivo di tutte le elevazioni consentite in materia e risultino coniugati o vedovi.

Sono esclusi dal partecipare al concorso gli appartenenti alla razza ebraica.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 4, devono contenere l'indirizzo del concorrente ed essere corredate dei seguenti documenti:

1) certificato comprovante l'appartenenza ai Fasci di combattimento, con l'indicazione della data di iscrizione;

2) certificato di nascita;

3) certificato di laurea in economia e commercio; può essere ritenuto valido, per l'ammissione al concorso, anche il diploma di ragioniere o di perito commerciale;

4) certificato dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e che lo stesso ha il godimento dei diritti politici;

5) certificato di buona condotta civile, morale e politica rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede abitualmente;

6) certificato generale penale;

7) certificato medico di sana e robusta costituzione, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune autenticato dal podestà. Da detto certificato deve risultare altresì che il concorrente sia esente da infermità od imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio;

8) foglio di congedo illimitato o, a seconda dei casi, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva;

9) fotografia dell'aspirante, autenticata da un Regio notaio o dal podestà;

10) stato di famiglia;

11) tutti quei documenti che valgano a comprovare la capacità specifica dell'aspirante a ricoprire il posto di cui al presente concorso.

Tutti i documenti di rito sopra elencati devono essere rilasciati sulla competente carta da bollo e quelli di cui ai numeri 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 devono essere debitamente legalizzati.

I documenti di cui ai numeri 1, 4, 5, 6 e 7 devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande corredate dei documenti menzionati devono pervenire alla Presidenza del Consiglio d'amministrazione dell'Unione militare entro sessanta giorni per gli aspiranti residenti in Italia e in Albania ed entro novanta giorni per quelli residenti nei Possedimenti italiani dell'Egeo, in Libia, nei Paesi occupati ed all'estero dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Non saranno prese in considerazione le domande che arrivassero dopo la data prescritta e quelle che non fossero accompagnate da tutti i documenti richiesti.

Il Consiglio d'amministrazione, esaminate le domande e i documenti presentati dai concorrenti, formerà, a suo giudizio insindacabile, la graduatoria e proclamerà il vincitore.

A pari merito in graduatoria costituiranno titoli preferenziali le benemerenze belliche, fasciste e demografiche, nell'ordine stabilito dalle vigenti disposizioni.

L'Ente si riserva piena ed assoluta facoltà di non procedere ad alcuna nomina in base al presente concorso, qualora il Consiglio d'amministrazione, a suo giudizio insindacabile, non riscontrasse in nessuno dei concorrenti i requisiti sufficienti per ricoprire il posto di direttore generale.

Il concorrente prescelto sarà, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, invitato a versare presso la cassa centrale dell'Ente la cauzione prescritta di L. 50.000 (cinquantamila).

A concorso compiuto, i documenti presentati con le domande che non verranno ritirati personalmente dagli interessati, saranno restituiti in piego raccomandato.

Per qualsiasi informazione o chiarimento, gli interessati potranno rivolgersi alla Presidenza del Consiglio di amministrazione dell'Unione militare in Roma, piazza di Spagna, 15.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Generale di Corpo d'armata
VINCENZO DI BENEDETTO

(2222)

Varianti al bando di concorso a posti di chimico aggiunto in prova per il servizio chimico militare

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale 13 giugno 1941-XIX, col quale venne indetto un concorso per esami e per titoli a quattro posti di chimico aggiunto in prova per il servizio chimico militare;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, recante provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Decreta:

Art. 1.

A norma del secondo comma dell'art. 5 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, i quattro posti di chimico aggiunto in prova per il servizio chimico militare, messi a concorso col decreto Ministeriale 13 giugno 1941-XIX, sono ridotti a due.

Gli altri due posti restano accantonati a favore dei chiamati alle armi e di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del citato Regio decreto e saranno conferiti mediante concorso riservato da bandire entro i termini stabiliti dal secondo comma dell'anzidetto art. 1.

Art. 2.

A norma dell'art. 3 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, i vincitori del concorso di cui al primo comma del precedente art. 1 saranno nominati con riserva di anzianità relativa a favore dei vincitori del concorso riservato di cui al secondo comma dell'articolo stesso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 marzo 1942-XX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
SCUERO

(2232)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Proroga del concorso al posto di segretario (gruppo B, grado 11°) presso il Collegio Reale « Delle Fanciulle » di Milano.

Si avverte che il termine di presentazione delle domande di ammissione al suddetto concorso, già fissato al 27 ottobre 1941-XIX, è prorogato a tutto il 31 agosto 1942-XX. Le norme relative al detto concorso sono state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 29 agosto 1941-XIX e nel Bollettino ufficiale del Ministero della educazione nazionale, parte II, n. 38 del 18 settembre 1941-XIX.

(2233)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Avviso di rettifica

Nel concorso per titoli ed esami a n. 368 posti di ragioniere e geometra aggiunti nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 in data 1° giugno 1942-XX, alla colonna seconda, art. 1, linea 14ª, in luogo di: « all'11° » deve leggersi « al 12° ».

(2231)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.